

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO

“CENTRO LINGUISTICO DI ATENE0”

<p>Art. 1 — Istituzione</p> <p>E' istituito presso l'Università degli Studi di Pavia il Centro Servizi d'Ateneo – Centro Linguistico di Ateneo. Il Centro Linguistico di Ateneo aderisce all'Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari (AICLU)</p>
<p>Art. 2 – Sede</p> <p>Il Centro ha la propria sede in Corso Strada Nuova, 65, Cortile Sforzesco, 27100 Pavia</p>
<p>Art. 3 — Finalità ed attività</p> <p>Il Centro Linguistico di Ateneo promuove la dimensione internazionale dell'Ateneo attraverso la diffusione della conoscenza delle lingue con iniziative didattiche, di ricerca, scientifiche e culturali rivolte a studenti, personale dell'Ateneo e soggetti esterni, siano essi istituzioni o privati.</p> <p>Per raggiungere tali finalità il Centro:</p> <ul style="list-style-type: none">- promuove lo studio delle lingue straniere offrendo didattica, tecnologia, materiali e consulenza- promuove lo studio della lingua italiana come lingua straniera, organizzando corsi e svolgendo attività di accertamento della sua conoscenza- promuove la diffusione, il conseguimento e il riconoscimento delle certificazioni internazionali per la conoscenza delle lingue straniere- partecipa ad attività di ricerca che abbiano attinenza con il perseguimento delle suddette finalità, soprattutto in tema di linguistica e di didattica delle lingue
<p>Art. 4 - Organi del Centro Linguistico di Ateneo</p> <p>Sono organi del Centro di Servizio:</p> <ul style="list-style-type: none">- il Presidente- il Direttore tecnico- il Comitato Tecnico-Scientifico- la Giunta
<p>Art. 5 - Il Presidente</p> <p>Il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none">- ha la rappresentanza scientifica del Centro nei rapporti con gli Enti esterni, nei limiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;- sovrintende ai lavori del Centro;- predispone il budget ed è responsabile dell'attività amministrativa e contabile, ed in tale attività è coadiuvato dal Direttore Tecnico e dal Segretario amministrativo del Centro;- è consegnatario dei beni del Centro e sovrintende al suo funzionamento.- convoca e presiede la Giunta e il Comitato Tecnico Scientifico. <p>Spetta inoltre al Presidente, con la collaborazione della Giunta:</p> <ul style="list-style-type: none">- formulare le proposte in merito ai piani di sviluppo e ai programmi di attività del Centro ed elaborare la relazione annuale sull'attività dello stesso, da sottoporre all'approvazione del Comitato Tecnico-

Scientifico per il successivo invio all'Amministrazione universitaria;

- esprimere gli indirizzi gestionali sull'attività dei Collaboratori ed esperti linguistici, tenendo conto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Presidente assume, in caso d'urgenza e di necessità, con proprio decreto, provvedimenti di competenza del Comitato Tecnico-Scientifico, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, a pena di decadenza, nella prima seduta utile e comunque non oltre 60 giorni.

Il Presidente è nominato dal Rettore, quale suo delegato, e dura in carica un triennio accademico.

Il Presidente designa, tra i professori di ruolo un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento o assenza.

Il Vice Presidente è nominato con Decreto rettorale e decade automaticamente con la cessazione del Presidente.

Art. 6 - Il Direttore tecnico

Il Direttore tecnico:

- organizza, coordina, dirige e valuta il lavoro del personale tecnico-amministrativo a qualsiasi titolo afferente al Centro sulla base delle delibere della Giunta e del Comitato Tecnico Scientifico e seguendo l'indirizzo del Presidente;
- attua gli indirizzi gestionali riguardanti le attività dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- ha la responsabilità in ordine al regolare funzionamento di impianti, apparecchiature e strutture messe a disposizione del Centro;
- promuove iniziative per l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei campi disciplinari di pertinenza del Centro;
- svolge, di concerto con il Presidente, compiti di consulenza e di iniziativa nei confronti del Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Direttore tecnico è nominato dal Direttore Generale tra il personale tecnico/amministrativo sentito il Presidente del Centro.

Al Direttore Tecnico sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti per il Responsabile di Struttura di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Il Direttore tecnico, in caso di temporaneo impedimento o assenza, è sostituito nelle sue funzioni da un Vice Direttore tecnico, scelto tra il personale tecnico amministrativo del Centro Linguistico e nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore tecnico.

Art. 7 – Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'Organo deliberativo del Centro, con le competenze previste dallo Statuto e dai Regolamenti universitari per gli Organi collegiali.

Il Comitato Tecnico-Scientifico promuove e coordina le attività che competono al Centro svolgendo le seguenti funzioni:

- approvare il piano e la programmazione annuale delle attività dei collaboratori ed esperti linguistici elaborato tenendo conto delle esigenze espresse dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dai Consigli Didattici;
- approvare i criteri generali proposti dalla Giunta per l'utilizzo dei fondi a disposizione del Centro ed eventuali richieste di nuove risorse umane e di nuovi spazi;
- approvare il budget e il piano annuale delle attività e il piano di sviluppo del Centro;
- approvare su presentazione del Presidente la relazione annuale sull'attività del Centro;
- approvare le convenzioni, i contratti e i tariffari per attività conto terzi;

Per il funzionamento del Comitato valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Regolamento Generale di Ateneo.

Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato.

La nomina e le eventuali integrazioni o modifiche del Comitato tecnico-scientifico avvengono con Decreto Rettorale.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è formato dai seguenti componenti designati dai rispettivi Organi (Dipartimenti e Facoltà):

Per il Dipartimento di Studi Umanistici: 1 rappresentante per area linguistica;
1 rappresentante per Facoltà, ove costituita;
1 rappresentante per ogni altro dipartimento ex art. 19 comma 2 dello Statuto;
1 rappresentante per il corso di studio interdipartimentale CIM;
1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dal personale di ruolo afferente al Centro;
2 rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici, eletti tra i collaboratori ed esperti linguistici afferenti al Centro;
1 rappresentante degli studenti designato dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione.

Esso è presieduto dal Presidente.

Ne fanno parte altresì il Direttore Tecnico e il Segretario Amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può anche cooptare esperti, scelti per la loro competenza sulle tematiche che formano oggetto dell'attività del Centro; i membri cooptati partecipano alle riunioni del Comitato solo con voto consultivo.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, che possono anche avvalersi di consulenze esterne, ove necessario.

Art. 8 — La Giunta

La Giunta è Organo strategico e di indirizzo politico del Centro e di articolazione delle linee di indirizzo di Ateneo.

La Giunta collabora con il Presidente per la formulazione delle proposte da sottoporre al Comitato Tecnico-Scientifico e per l'attuazione delle iniziative approvate dallo stesso Comitato.

Coadiuvata dal Presidente nella predisposizione del piano annuale di attività da sottoporre al Comitato Tecnico-Scientifico e propone al Comitato Tecnico-Scientifico i criteri generali per l'utilizzo dei fondi a disposizione del Centro ed eventuali richieste di nuove risorse umane e di nuovi spazi.

Nell'ambito delle finalità del Centro, promuove azioni innovative anche grazie alle sollecitazioni e idee provenienti dalle strutture dipartimentali.

Essa ha potere deliberativo sulle questioni di ordinaria amministrazione relative al funzionamento del Centro.

Per il funzionamento della Giunta valgono le norme per il funzionamento degli Organi Collegiali di cui al Regolamento Generale di Ateneo. La Giunta dura in carica un triennio accademico e i suoi componenti possono essere riconfermati. Essa decade automaticamente con la cessazione del Presidente.

La nomina e le eventuali integrazioni o modifiche della Giunta avvengono con Decreto Rettorale. Essa è composta dal Presidente, che la presiede, dal Vice Presidente, dal Direttore Tecnico e da n. 2 componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, di cui almeno un Collaboratore ed Esperto Linguistico, designati dal Comitato Tecnico-Scientifico su proposta del Presidente nonché dal Segretario Amministrativo con sole funzioni di Segretario verbalizzante.

Per garantire equità di rappresentanza, il Presidente, il Vicepresidente e il membro docente del Comitato Tecnico-Scientifico appartengono a Dipartimenti o Facoltà diverse.

Art. 9 – Personale del Centro

Il Centro dispone del Personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici assegnati dalla Direzione Generale.

I Collaboratori ed Esperti Linguistici svolgono attività di supporto agli insegnamenti di lingue straniere organizzati nell'Ateneo.

La supervisione delle loro attività, attraverso l'approvazione dei registri, è compito dei rispettivi docenti di riferimento e del Presidente per gli aspetti didattici, e del Direttore Tecnico per gli aspetti contrattuali.

Quando ne sia accertata la compatibilità, le attività tecniche ed amministrative potranno altresì essere svolte

da personale condiviso con altre strutture.

Il Centro potrà altresì operare con personale assunto con contratti a tempo determinato.

Art. 10 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Il Centro potrà stipulare apposite convenzioni quadro di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e per offrire a soggetti esterni i propri servizi.

La convenzione dovrà prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell'ambiente.

La convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comitato tecnico scientifico e, ove previsto dai regolamenti di Ateneo, anche dagli Organi di Governo accademici.

Art. 11 - Fonti di finanziamento e attrezzature a disposizione del Centro

Il Centro dispone di un budget assegnato in sede di bilancio di previsione, di eventuali contributi erogati da strutture universitarie o da Enti pubblici o privati, da introiti derivanti da contratti attivi e/o da prestazioni a tariffario.

Il Centro dispone delle attrezzature idonee al raggiungimento delle finalità istituzionali, come da elenco allegato al presente Regolamento (All. A)

Art. 12 - Modalità per la gestione amministrativo-contabile

Il Centro ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Centro può stipulare contratti e svolgere prestazioni di servizio e di ricerca, in conformità con le finalità istituzionali e i principi ispiratori dello Statuto.

Art. 13 - Regole per la modifica del regolamento del Centro

Il regolamento del Centro, redatto sulla base dello schema-tipo allegato al Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri, potrà essere modificato, nel rispetto del predetto regolamento, con delibera del Comitato tecnico-scientifico, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti ordinari.

Eventuali modifiche in difformità allo schema-tipo, deliberate dal Comitato tecnico-scientifico con la predetta maggioranza, saranno sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

Art. 14 - Clausole di scioglimento

Qualora il Centro, per qualunque motivo, dovesse cessare la propria attività, l'Organo deliberativo del Centro dichiarerà l'evento con apposita motivata delibera, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

La delibera dovrà altresì dare conto della situazione finanziaria e patrimoniale del Centro.

Andranno in ogni caso assolti gli impegni già assunti.

I beni e le attrezzature del Centro, nonché il numerario, assolti i debiti, restano di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, che provvede alla loro destinazione con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo, a fronte di una accertata inattività dello stesso, protratta per un triennio, o per altre ragioni adeguatamente motivate.

Art. 15 — Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Al Direttore Tecnico sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti per il Responsabile di Struttura di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. I soggetti che a qualsiasi titolo prestino la loro attività nell'ambito del Centro sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in

materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Al Direttore Tecnico sono attribuiti i compiti propri del Responsabile delle attività, di cui all'art. 5 del predetto regolamento.

Art. 16 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, nonché al Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri.